

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENGARLE, STORTI, LA PENNA, TOROS, ZANIBELLI, DONAT-CATTIN,
SCALIA, COLLEONI, SABATINI, ARMATO, GITTI, MAROTTA VINCENZO,
CORONA GIACOMO, SINESIO, VINCELLI, CANESTRARI**

Presentata il 26 luglio 1963

Modifica dell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per l'ammissione ai concorsi per la nomina nel ruolo degli ispettori sanitari.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 26 febbraio 1963, n. 441, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 dell'11 aprile 1963, è stata istituita, presso il Ministero della sanità, la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione e, correlativamente, è stato istituito un ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari, per il servizio suddetto.

Con l'articolo 20, secondo comma, della legge stessa s'è stabilito che ai concorsi ai posti suindicati, sono ammessi « i laureati, da almeno due anni, in medicina e chirurgia, chimica industriale, chimica e farmacia, medicina veterinaria, scienze biologiche, ecc. ». Nel terzo comma poi si aggiunge che, nei bandi di concorso, saranno precisati, di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, il diploma, o i diplomi di laurea, fra quelli indicati nel precedente comma, richiesti per la partecipazione al concorso.

Ciò premesso è da rilevare che il su citato articolo 20, comma 2°, mentre parla esattamente di laurea in medicina e chirurgia, parla poi di una laurea in « chimica e farmacia » che più non esiste, essendo stata soppressa fin dal 1935 (regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044). Con il suddetto de-

creto si distinse fra laurea in chimica e laurea in farmacia.

Ciò stante, nel suo tenore letterale, l'articolo 20, nelle materie chimico-farmaceutiche, non potrebbe trovare applicazione, appunto perché la laurea mista, in « chimica e farmacia » non esiste; e, se la si richiedesse in un bando di concorso, potrebbero partecipare al concorso stesso soltanto coloro che conseguirono tale laurea anteriormente alla sua soppressione; ma costoro, praticamente, non sarebbero ammessi, per aver ampiamente superato il massimo d'età. Che questa osservazione sia esatta è dimostrato dal bando di concorso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 novembre 1962; tale bando di concorso, per coprire sei posti di ufficiale chimico farmacista, richiede l'abilitazione alla professione di farmacista o l'abilitazione alla professione di chimico, nonostante che la legge istitutiva di tali ruoli, anteriore al 1935, parli di laurea in chimica e farmacia.

Comunque potrebbe sorgere, sia pure senza serio fondamento, la questione riguardante le lauree da ammettere nel settore chimico farmaceutico. Sembra non possa dubi-

tarsi che debbano essere ammessi sia i laureati in chimica che quelli in farmacia, per i seguenti perentori motivi:

1°) che le discipline fondamentali, previste per l'antica laurea in chimica e farmacia, sono previste e richieste anche per l'attuale laurea in farmacia;

2°) che anche in farmacia, come in chimica, è previsto un corso di studi di chimica bromatologica, per il qual motivo i laureati in farmacia, più di altri laureati, hanno conoscenze specifiche in materia d'alimentazione. È da aggiungere che, negli studi di farmacia, v'è anche un corso d'igiene esteso all'igiene degli alimenti, ed un corso di scienza dell'alimentazione, abbinato alla cattedra di fisiologia generale, presso la quale molti laureati in farmacia esplicano funzioni d'assistenti e di docenti.

Per contro è da rilevare che la laurea in chimica con indirizzo inorganico-chimico-fisico e la laurea in chimica industriale, nonché la laurea in ingegneria chimica, che pure rien-

trano nella formula dell'articolo 20, non presuppongono alcun corso in materia d'alimentazione e relativa igiene.

Appositi corsi di specializzazione ed aggiornamenti in dietetica e bromatologia sono frequentemente organizzati dal Ministero della pubblica istruzione (ricordiamo quello biennale tenuto presso l'Istituto di scienza dell'alimentazione dell'Università degli studi di Roma), specificatamente per i laureati in farmacia, riconoscendo, con ciò, una loro competenza.

Si tratta pertanto di rettificare una norma di legge che, per errore, è stata redatta in contrasto con quello ch'è l'ordinamento vigente degli studi universitari. Si tratta altresì di correggere una norma che esiste, in modo tale da assicurare all'Amministrazione sanitaria, nel miglior modo, l'inclusione nei ruoli di vigilanza dell'alimentazione, i tecnici più qualificati.

A tal fine si propone al Parlamento la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 20, comma 2°, della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è modificato come segue:

« Ai concorsi sono ammessi i laureati, da almeno due anni, in medicina e chirurgia, chimica, chimica industriale, farmacia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze agrarie ed ingegneria chimica i quali posseggano i requisiti prescritti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di quaranta anni, salvo l'elevazione dei limiti di età ai sensi delle disposizioni vigenti ».